



LA LEGGE 15.7.2009 N. 94
disposizioni in materia di
sicurezza pubblica

**NUOVE DISPOSIZIONI PER LO
STATO CIVILE E L'ANAGRAFE**

LA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Le modifiche in materia di stato civile

L'8 agosto 2009 è entrata in vigore la L. n. 94/2009 (G.U. n. 170 del 24.7.2009)

Gli ambiti di intervento della legge n. 94/2009 sono molteplici e toccano diverse materie, fra cui l'anagrafe e lo stato civile.

Per quanto riguarda lo stato civile le novità più significative riguardano:

- l'introduzione del reato di clandestinità
- la modifica dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998
- nuove regole per il matrimonio degli stranieri
- nuove disposizioni in materia di cittadinanza



L'ambito di applicazione della L. 94/2009

ATTENZIONE !

Fra le disposizioni della legge n. 94/2009 che riguardano l'ambito operativo dei servizi demografici:

- alcune si applicano solamente ai cittadini extracomunitari;
- altre, si applicano sia ai cittadini extracomunitari sia ai comunitari (es. rimpatrio assistito minori comunitari non accompagnati – art. 1 comma 29, L. 94/2009);
- altre ancora, e sono quelle in materia anagrafica, riguardano tutti: italiani, comunitari ed extracomunitari.



Il reato di clandestinità

E' stato introdotto dalla legge n. 94/2009, che ha inserito l'art. 10-bis dopo l'art. 10 del T.U. n. 286/1998.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero

- che FA INGRESSO, ovvero

- SI TRATTIENE NEL TERRITORIO DELLO STATO

→ in violazione delle disposizioni

→ del T.U. n. 286/1998 nonché

di quelle di cui all'art. 1 della Legge 28.5.2007 n. 68,

è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Tale norma NON è applicabile ai cittadini comunitari

Cittadini dell'unione clandestini ?

L'art. 10-bis del T.U. n. 286/1998 NON è applicabile ai cittadini dell'Unione perché:

✚ l'art. 1 del T.U. n. 286/1998 dispone: “Il presente T.U., in attuazione dell'art. 10, 2° comma della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ***ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri***”;

✚ nella formulazione dell'art. 10-bis non vi è alcun richiamo al d.lgs. n. 30/2007, mentre alcune disposizioni del T.U. sono applicabili anche ai cittadini comunitari per espressa previsione normativa (es. rimpatrio assistito minori comunitari non accompagnati – art. 1 comma 29 L. 94/2009)

Cittadini dell'unione clandestini ?

✚ La circolare esplicativa del Gabinetto del Ministro dell'interno - Prot. 11001/118/5 – del 5.8.2009 precisa che “Il comma 1 (dell’art. 1 della legge n. 94) contiene l’interpretazione autentica della circostanza aggravante della clandestinità, escludendo **i comunitari dall’ambito di applicazione della norma**”

✚ Il concetto di “clandestinità” elevato al rango di “reato” dalla legge n. 94/2009 non è riferibile al cittadino comunitario. **Per il cittadino comunitario si deve far riferimento esclusivamente al concetto di possesso o perdita delle condizioni di soggiorno nell’ambito dei diritti ad esso garantiti dal Trattato dell’Unione e dalle direttive comunitarie**

Clandestinità: obblighi del pubblico ufficiale

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, è procedibile d'ufficio

Art. 361 cod. pen.

LA NORMA

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione).

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”


Chi è il pubblico ufficiale ?

LA NORMA

Art. 357 cod. pen.

Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.



La segnalazione all'autorità giudiziaria

MODALITA' (Art. 331 c.p.p.)

1. I pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ..., hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al **pubblico ministero** o a un **ufficiale di polizia giudiziaria**.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al **pubblico ministero**.

Conseguenze sull'operato degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe

L'ufficiale d'anagrafe e l'ufficiale di stato civile esercitano una pubblica funzione amministrativa, perciò sono pubblici ufficiali; per tale motivo sono obbligati a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria il reato di clandestinità *di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.*

ATTENZIONE !



Non si deve mai confondere il ruolo dell'ufficiale d'anagrafe e quello dell'ufficiale di stato civile.



Essi agiscono applicando norme diverse !

Conseguenze sull'operato degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe



ATTENZIONE !!!

- ✚ Gli ufficiali d'anagrafe e dello stato civile hanno il **potere di segnalare** al Prefetto i casi relativi a cittadini comunitari privi dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 (la legge non prevede l'obbligo e non prevede sanzioni in caso di inerzia della pubblica amministrazione; la circolare n. 19/2007 si limita ad affermare che "è necessario")
- ✚ Gli ufficiali d'anagrafe e dello stato civile hanno l'**obbligo di denunciare** all'Autorità giudiziaria il reato di clandestinità dei cittadini extracomunitari *di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni*



Regolarita' del soggiorno e stato civile

- Fino all'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 il concetto di regolarità del soggiorno **interessava esclusivamente l'ufficiale d'anagrafe**
- Ora le modifiche introdotte in materia di stato civile dal c.d. "pacchetto sicurezza" impongono anche all'ufficiale di stato civile di analizzare il concetto di

REGOLARITA' DEL SOGGIORNO

- Il concetto di regolarità del soggiorno riguarda l'ambito dello stato civile per due distinte problematiche:
 - 1) la modifica dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998
 - 2) la modifica dell'art. 116 cod. civ. relativa alla celebrazione del matrimonio del cittadino straniero **in Italia**

La modifica dell'art. 6 c. 2 del T.U. n. 286/1998

Fino all'8 agosto 2009, il concetto di regolarità del soggiorno è rimasto assolutamente **ESTRANEO** all'ambito dello stato civile.

In materia anagrafica invece questo principio è conosciuto ed applicato da tempo.

Una delle questioni più complesse riguarda la modifica dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 e gli eventuali effetti di tale riforma sull'operato dell'ufficiale di stato civile.

ESAMINIAMO QUESTA NORMA



Il nuovo art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998

“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8 devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”

“per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”

I dubbi ...

La riformulazione dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 ha sollevato 3 diverse questioni, che possono riassumersi in altrettante domande:

- 1) L'atto di stato civile rientra nella categoria delle "licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse ... del dichiarante o della persona cui si riferisce l'atto ?
- 2) L'atto di stato civile deve essere formato anche se il dichiarante è irregolare ?
- 3) Ritenuto che si debba procedere alla formazione dell'atto, è comunque necessaria la verifica della regolarità del soggiorno del dichiarante?



Il nuovo art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998

In sostanza, la sostituzione delle parole “e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi” con le parole “per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie ... e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”:

● **EQUIVALE** all'introduzione implicita dell'obbligo di verifica della condizione di regolarità del dichiarante, come attività propedeutica alla formazione di qualunque atto di stato civile?

● **O DEVE ESSERE INTERPRETATA** come mera riformulazione di una norma che non produce conseguenze dirette nell'operato dell'ufficiale di stato civile, come invece accade per la modifica esplicita dell'art. 116 cod. civ. ?

Prima questione: natura degli atti di stato civile

Gli atti di stato civile possono rientrare nella categoria delle “licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” ?

Le tipologie di provvedimenti citati dall’art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 presuppongono un interesse del richiedente.

Nel caso della formazione degli atti di stato civile si può affermare che questi vengano formati nell’esclusivo interesse del dichiarante o della persona cui si riferisce l’atto ?

Per rispondere a questo interrogativo occorre analizzare la NATURA e la FUNZIONE degli atti di stato civile.

Natura e funzione degli atti di stato civile

Lo stato civile ha la funzione di REGISTRARE e CERTIFICARE determinati eventi della vita di ogni persona, cittadino italiano o straniero, a condizione che l'evento di stato civile si sia verificato in Italia, ovvero, se verificatosi all'estero, riguardi un cittadino italiano.

L'atto di stato civile ha natura di atto pubblico, con forza probatoria di certezza legale ex artt. 450 e 451 cod. civ. ed è destinato a documentare pubblicamente vicende che incidono sullo status di ogni persona.

Natura e funzione degli atti di stato civile

Gli atti di stato civile, pur rispondendo anche ad un interesse del cittadino, vengono formati non solo ed esclusivamente nell'interesse delle persone cui gli atti si riferiscono, ma, soprattutto, in considerazione dell'interesse generale a che determinati fatti, aventi rilevanza giuridica, siano registrati e siano conoscibili da chiunque.



Natura e funzione degli atti di stato civile

In sostanza, le registrazioni di stato civile sono finalizzate a dare CERTEZZA GIURIDICA agli eventi rilevanti per lo stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) e consentono di comprovare documentalmente l'attribuzione di determinati *status* (status di figlio legittimo, status di coniugato ecc.) intesi come condizione giuridica che caratterizza un soggetto in relazione ad una collettività (famiglia, Stato).

Basti pensare che, in mancanza di attivazione dell'interessato, sono previsti in alcuni casi, degli strumenti finalizzati alla formazione dell'atto di stato civile mancante (es. art. 32 d.P.R. n. 396/2000 in materia di omessa dichiarazione di nascita)

I chiarimenti del Ministero dell'interno: la circolare n. 19 del 7.8.2009

“Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) **NON** devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, **NELL'INTERESSE PUBBLICO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI DI FATTO.**

L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.”

I chiarimenti del Ministero dell'interno: il nuovo Massimario

L'ESTRANEITÀ del concetto di regolarità del soggiorno rispetto alla formazione degli atti di stato civile è RIBADITA nel nuovo Massimario al cap. III.

“Tali dichiarazioni (di nascita e di riconoscimento), **come ogni altra riportata in atti di stato civile, hanno infatti natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.**

Costituisce norma speciale (relativamente al matrimonio), quella ora prevista nell'art. 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge 94/2009 (cfr. paragrafo 9.2.)”.

Seconda questione:
formazione dell'atto anche in caso di
irregolarità del dichiarante ?

Per rispondere a questa domanda basterebbe richiamare le considerazioni già espresse sulla natura e sulla funzione degli atti di stato civile!

Tuttavia è importante citare anche alcuni principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che hanno una valenza determinante

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20.11. 1989 (ratif. con l. 27.5.1991, n. 176)

Art. 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, L'INTERESSE SUPERIORE DEL FANCIULLO DEVE ESSERE UNA CONSIDERAZIONE PREMINENTE.

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20.11. 1989 (ratif. con l. 27.5.1991, n. 176)

Art. 7

1“Il fanciullo È REGISTRATO IMMEDIATAMENTE AL MOMENTO DELLA SUA NASCITA e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.”

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20.11. 1989 (ratif. con l. 27.5.1991, n. 176)

Art. 8

“1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Riflessioni

I principi espressi nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo contribuiscono a valutare correttamente l'impatto che la modifica dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 determina nell'operato dell'ufficiale di stato civile.

Lo Stato italiano non può disattendere principi che aveva condiviso al momento della ratifica della Convenzione di New York!

La mancata formazione dell'atto di nascita causerebbe, fra l'altro, gravissimi pregiudizi al nato, primo fra tutti l'impossibilità di comprovare documentalmente e nella forma più semplice, l'esistenza del nato, lo status di figlio, il nome con cui verrà identificato nel corso della sua vita ...

Dal Massimario

“La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale).

Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, **ESSA È UN ATTO DOVUTO NEI CONFRONTI DEL BAMBINO:** in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 30, comma 3, del D.P.R. 396/2000, l’ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l’identità del dichiarante o dei dichiaranti.”

Dichiarazione di nascita

Documentazione da esibire

Art. 30 d.P.R. n. 396/2000

Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata:

da una **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA NASCITA**

Se il parto è avvenuto senza l'assistenza di personale sanitario ?

Il dichiarante dovrà esibire:

☐ un'attestazione di constatazione di avvenuto parto o, in mancanza,

☐ una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Nessun riferimento è stato introdotto all'obbligo di esibire documenti attestanti la regolarità del soggiorno !

Formazione dell'atto di nascita

Né questo obbligo, SI RIBADISCE, può essere ricavato dalla nuova formulazione dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 che fa riferimento a documenti inerenti al soggiorno che devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

L'atto di stato civile non rientra in nessuna di tali tipologie, né può essere definito un provvedimento

Formazione dell'atto di nascita del figlio di genitori stranieri

L'ufficiale di stato civile “dovrà formare l'atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria – ex art. 451, c. 2, cod. civ.)

IL NOME E COGNOME DEL NEONATO STRANIERO (CAP. 6.2.1 MASSIMARIO)

“Il NOME (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell'atto di nascita sarà quello dato dal dichiarante o, in mancanza e per analogia, dall'u.s.c., seguendo le norme (di carattere procedurale) di cui all'art. 29, commi 4 e 5 del d.P.R. 396/2000”.

Se dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante il nome e il cognome del nato “risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, si potrà provvedere, ex art. 98, comma 1 del d.P.R. 396/2000, alla loro **CORREZIONE** sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui trattasi.

Formazione dell'atto di nascita del figlio di genitori stranieri

FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE (CAP. 6.2.1 MASSIMARIO)

“Anche con riguardo allo STATUS del figlio (NATURALE O LEGITTIMO) l'ufficiale dello stato civile dovrà attenersi alle dichiarazioni degli istanti. Eventuali errori o difformità ai sensi della legge straniera applicabile, dovranno essere fatti valere, se relativi allo status, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”.



Formazione dell'atto di nascita del figlio di genitori stranieri

CITTADINANZA DEL MINORE NATO IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI (CAP. 4.3. MASSIMARIO)

“La cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri è determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed è registrata dall'ufficiale dello stato civile **COME DICHIARATA DALLE PARTI**. Quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*, ai sensi dell'art. 1, lett. “b”, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, i genitori, ai fini del riconoscimento di quella italiana, presenteranno al comune di residenza istanza documentata che dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, che si esprimerà in proposito restituendo l'esito degli accertamenti”.

Riepilogando ...

■ Per quanto riguarda le modalità di redazione dell'atto (aspetti FORMALI) si applicano le disposizioni del nostro ordinamento contenute nel d.P.R. n. 396/2000.

■ Per quanto riguarda gli aspetti SOSTANZIALI dell'atto di nascita (**status del figlio, riconoscimento, attribuzione del nome e del cognome**) si applicano esclusivamente le normative dello Stato di appartenenza.



Terza questione

RESTA DA CHIARIRE LA TERZA QUESTIONE

Fermo restando l'obbligo di procedere alla formazione dell'atto di stato civile, l'ufficiale di stato civile, per effetto della modifica dell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998 e' comunque tenuto a VERIFICARE LA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO DEL DICHIARANTE ?





Verifica della regolarità del soggiorno



Dall'analisi delle norme che regolamentano la formazione dell'atto di nascita (e degli altri atti di stato civile, eccetto il matrimonio) emerge con chiarezza come **TALE VERIFICA NON SIA RICHIESTA.**

Ad eccezione del matrimonio dello straniero in Italia, (art. 116 cod. civ.) **NESSUNA MODIFICA** esplicita è stata introdotta alle norme che disciplinano la formazione degli atti di stato civile

NON ESSENDO RICHIESTA, LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL SOGGIORNO NON DEVE ESSERE EFFETTUATA E DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA !

OMISSIONE ← → ABUSO

Formazione degli atti di stato civile e tutela dei diritti fondamentali

L'art. 2 comma 1 T.U. n. 286/1998 dispone:

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato SONO RICONOSCIUTI I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA previsti dalle **norme di diritto interno**, dalle **convenzioni internazionali** in vigore e dai **principi di diritto internazionale** generalmente riconosciuti.

La formazione dell'atto di nascita svolge un ruolo decisivo anche per la tutela dei diritti fondamentali della persona umana

... in ogni caso ...

Al figlio di genitori irregolari è garantita la formazione dell'atto di nascita, MA resta preclusa la relativa iscrizione anagrafica, impedita fino al momento in cui i genitori, o almeno uno di essi, non diventino regolarmente soggiornanti.

Quindi, anche la preoccupazione che la formazione dell'atto di nascita del figlio di genitori clandestini determini una “sanatoria” della loro condizione di irregolarità è del tutto **INFONDATA** !

Formazione degli atti di morte

La circolare n. 19/2009 fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione, precisando che in tale sede **NON** devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, **nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6."**

Ad eccezione del matrimonio, nulla viene disposto per gli altri atti di stato civile.

E per gli atti di morte ?

- ❖ Anche in questo caso e per analoghe motivazioni si ravvisa l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni di fatto
- ❖ In ogni caso, l'eventuale irregolarità del deceduto non sarebbe sanzionabile ... per ovvi motivi ...
- ❖ L'u.s.c. provvederà alla formazione dell'atto di morte
- ❖ La modifica dell'art. 6 comma 2 non ha alcuna rilevanza nemmeno per la formazione degli atti di morte

Regolarità del soggiorno e stato civile

Con l'entrata in vigore della legge n. 94/2009 il concetto di regolarità del soggiorno coinvolge anche lo stato civile.

In particolare, la modifica dell'art. 116 cod. civ. rende necessario chiarire cosa significa essere



REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

ESAMINIAMO LA NUOVA FORMULAZIONE
DELL'ART. 116 COD. CIV. (matrimonio del
cittadino straniero in Italia)



La modifica dell'art. 116 cod. civ.

L'art. 116 cod. civ. nella nuova formulazione determinata dall'art. 1 comma 15 della legge n. 94/2009, dispone:

“Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio **nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano**”

Obiettivo del legislatore è quello di impedire la celebrazione dei matrimoni di convenienza.

Il matrimonio dello straniero in Italia dopo la legge n. 94/2009



Quindi, se il cittadino straniero intende sposarsi in Italia, sia nel caso in cui sia residente, sia nel caso in cui non sia né domiciliato né residente, dovrà comprovare, **oltre alla propria capacità matrimoniale, anche la sua condizione di regolarità del soggiorno.**

La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio (art. 27 L. 218/1995) e ad essa occorre far riferimento

Per la regolarità del soggiorno si deve far riferimento:

- ❖ alla LEGGE ITALIANA per extracomunitari ed apolidi
- ❖ alla **NORMATIVA COMUNITARIA** e alle disposizioni nazionali di recepimento per i comunitari

Le pubblicazioni di matrimonio: nuove procedure

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, fatta a cura dell'u.s.c. (art. 93 cod. civ.).

La pubblicazione deve essere **chiesta** all'u.s.c. del comune dove uno degli sposi ha la residenza e viene **eseguita** nei comuni di ATTUALE residenza di entrambi.

La finalità delle pubblicazioni è di:

- accertare la mancanza di impedimenti alla celebrazione e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge
- rendere nota ai terzi l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, al fine di eventuali opposizioni da parte di chi conosca impedimenti



Le pubblicazioni di matrimonio: nuove procedure

Il cittadino straniero, residente o domiciliato in Italia, **che intende contrarre matrimonio nel nostro Paese**, deve chiedere le pubblicazioni ed esibire all'u.s.c. :

- un documento comprovante la capacità matrimoniale e cioè
 - una dichiarazione, rilasciata dall'autorità competente del proprio paese, che **nulla osta** al matrimonio, secondo le leggi cui è sottoposto
 - oppure
 - un **Certificato di capacità matrimoniale** previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (solo per gli Stati aderenti);
- un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano

La verifica della regolarità del soggiorno

Dall'8 agosto 2009 l'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare **anche la regolarità del soggiorno** del cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia.

Per la verifica della regolarità del soggiorno occorre esaminare le disposizioni:

- del T.U. n. 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (per soggiorni superiori a 3 mesi)
- dell'art. 1 della Legge 28.5.2007 n. 68 (per soggiorni inferiori a 3 mesi)



Ingresso nel territorio dello stato

Art. 4 T.U. n. 286/1998

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di **PASSAPORTO VALIDO** o **DOCUMENTO EQUIPOLLENTE** e del **VISTO D'INGRESSO**, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il **VISTO DI INGRESSO** e' rilasciato dalle **rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine** o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Soggiorni di breve durata

Art. 1 Legge 28.5.2007 n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'art. 4, c.4, e dell'art.5, c. 3, del T.U. n. 286/1998 e ss.mm., per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio **NON È RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO QUALORA LA DURATA DEL SOGGIORNO STESSO SIA NON SUPERIORE A TRE MESI**. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e **il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.**

Soggiorni di breve durata

Art. 1 Legge 28.5.2007 n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, **lo straniero dichiara la sua presenza**, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato T.U. n. 286/1998 e ss.mm. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

La dichiarazione di presenza: provenienza Fuori Schengen

D.M. 26.7.2007 – Art. 1

1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che NON applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.*
2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante **l'apposizione**, da parte della polizia di frontiera, **dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio**



La dichiarazione di presenza: provenienza Fuori Schengen

D.M. 26.7.2007 – Art. 2

1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'*art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773*, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Il modello della dichiarazione di presenza è
reperibile nel sito della Polizia di Stato:

www.poliziadistato.it

Soggiorni di breve durata – regolarità

IN PRATICA

- I permessi di soggiorno di breve durata (per soggiorni non superiori a 3 mesi) non vengono più rilasciati
- Il **VISTO DI INGRESSO** e' rilasciato dall'autorità consolare italiana all'estero
- Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è **quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.**
- Se lo straniero non rende la dichiarazione di presenza o si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso è espulso

Soggiorni di durata superiore a tre mesi

Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998

“Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri **entrati regolarmente** ai sensi dell'art. 4, che siano muniti

- di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico
- o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

Il concetto di regolarità del soggiorno

RIEPILOGANDO

- Non è definito in maniera esplicita dal T.U. n. 286/1998
- Deve essere ricavato da un'analisi complessiva dei principi che regolano l'ingresso e il soggiorno dello straniero
- La regola di base resta sempre la titolarità di un documento di soggiorno in corso di validità
- Per soggiorni inferiori a 3 mesi la valutazione è più semplice, non ponendosi i problemi che hanno dato origine alle cc.dd. circolari Amato

Esiste poi una serie di casistiche in cui il cittadino straniero, pur non detenendo materialmente un titolo di soggiorno valido, non può essere considerato irregolarmente soggiornante

Il detenuto



Nota 4.9.2001 del Dipartimento di P.S.

“... nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di P.S.”.

Cfr. anche Circolare 19.4.2005 Min. Interno. Dip. Affari interni e Territoriali. Direz. Centrale per i Servizi Demografici

Il matrimonio del cittadino extracomunitario: la verifica della regolarità del soggiorno - le istruzioni ministeriali

Ai fini della verifica della regolarità del soggiorno del cittadino extracomunitario e dell'apolide, il Ministero dell'interno, con circolare n. 19/2009, nell'intento di fornire agli ufficiali di stato civile utili indicazioni operative, elenca una serie di ipotesi in cui il cittadino straniero deve essere considerato regolarmente soggiornante.

Le varie ipotesi riguardano:

- ❖ i soggiorni di breve durata,
- ❖ i soggiorni di durata superiore a tre mesi
- ❖ alcuni casi in cui il cittadino straniero non è ancora in possesso di un titolo di soggiorno.

La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

SOGGIORNI DI BREVE DURATA

Per i soggiorni di breve durata (fino a 3 mesi) non è richiesto il permesso di soggiorno e la regolarità del soggiorno è dimostrata:

- dal timbro Schengen apposto sul passaporto dall'Autorità di frontiera (provenienza fuori Schengen)
- dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni (provenienza area Schengen)
- dalla copia della dichiarazione resa ex art. 109 R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive.

Il soggiorno è consentito per la durata del visto di ingresso se richiesto e comunque per non più di tre mesi.

La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI

Per il cittadino straniero che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:

- a) Permesso di soggiorno - art. 5 T.U. n. 286/1998;
- b) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - art. 9 T.U. n. 286/1998)
- c) Carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione (art. 10 d.lgs. n. 30/2007).



La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

La regolarità del soggiorno, di norma, è dimostrata dal possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

TUTTAVIA

Si è reso necessario introdurre delle DEROGHE al principio della necessaria esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica per sopperire ai tempi eccessivamente lunghi impiegati dalle Questure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno.


Alcune di tali deroghe, inizialmente previste per l'iscrizione anagrafica, sono state estese anche all'ambito dello stato civile, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno del nubendo straniero.

La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

STRANIERI IN ATTESA DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

La circolare n. 19/2009, oltre alle ipotesi del cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno e del cittadino straniero che intende soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi, richiama anche alcune ipotesi, disciplinate dalle cc.dd. circolari Amato, in cui il cittadino straniero non è ancora in possesso di un titolo di soggiorno.

In particolare, può contrarre matrimonio il cittadino straniero in attesa di permesso di soggiorno e in possesso di determinati documenti.



La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

CASO 1 – STRANIERO IN ATTESA DI RILASCIO DEL P.D.S. PER LAVORO SUBORDINATO

Dovrà esibire:

- il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

La verifica della regolarità del soggiorno: le istruzioni ministeriali

CASO 2 – STRANIERO IN ATTESA DI P.D.S. PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Dovrà esibire:

- a) il VISTO DI INGRESSO
- b) la copia non autenticata del NULLA OSTA al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello unico
- c) la RICEVUTA rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta



Straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno

Art. 5 c. 4 T.U. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 94/2009

“Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, **ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA** della scadenza ...”

La vecchia formulazione dell'art. 5 comma 4 del T.U. n. 286/1998 disponeva: “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno **NOVANTA** giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-*bis*, lettera c), **SESSANTA** giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-*bis*, e **TRENTA** giorni nei restanti casi ...”

La verifica della regolarità del soggiorno

In pratica, il termine per il rinnovo è stato “unificato” a SESSANTA giorni prima della scadenza.

Può considerarsi regolare il cittadino che ha chiesto il rinnovo oltre i termini di legge (= 60 giorni prima della scadenza) ?

L'art. 13 comma 2 lett. b) del T.U. n. 286/1998 pone in sostanza una causa di inespellibilità per lo straniero che ha chiesto il rinnovo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno: “L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo”

La Direttiva Amato del 5 agosto 2006 richiama l'art. 13 del T.U. n. 286/1998 a fondamento della condizione di regolarità del soggiorno in questo caso specifico

La verifica della regolarità del soggiorno

L'elencazione contenuta nella circ. n. 19/2009 ai fini della dimostrazione della regolarità del nubendo stranero è molto utile ma non esaustiva!

Ad es., chi è entrato regolarmente ed ha chiesto il permesso di soggiorno, anche se non rientra in una delle casistiche previste dalle circolari Amato può essere considerato regolare ?

Esiste poi una serie di casistiche in cui occorre valutare con attenzione la regolarità del soggiorno:

Matrimonio dei cittadini svizzeri, norvegesi ecc.: la circ. n. 19/2007 li equipara ai comunitari ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Si ritiene corretto equiporarli ai comunitari anche ai fini della celebrazione del matrimonio.

I tempi della verifica

La condizione di regolarità del soggiorno deve sussistere e perciò deve essere verificata dall'u.s.c.

- ✚ all'atto della pubblicazione e
- ✚ al momento della celebrazione (cfr. circ. n. 19/2009).

In mancanza della condizione di regolarità di soggiorno l'u.s.c. non potrà procedere alla pubblicazione e/o alla celebrazione.

Dovrà perciò

- rilasciare un rifiuto scritto ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 396/2000 con l'indicazione dei motivi del rifiuto
- provvedere alla segnalazione all'Autorità giudiziaria

Dovrà comunque prestarsi particolare attenzione alle diverse casistiche che possono verificarsi

I tempi della verifica

Se la regolarità del soggiorno sussisteva al momento della pubblicazione ma è venuta meno al momento della celebrazione, non si potrà procedere alla celebrazione stessa.

Occorre analizzare attentamente le diverse ipotesi che possono verificarsi

MATRIMONIO CIVILE

La regolarità del soggiorno deve sussistere al momento delle pubblicazioni e al momento della celebrazione.

Matrimonio concordatario

- La regolarità del soggiorno deve sussistere al momento delle pubblicazioni e al momento del rilascio del nulla osta alla celebrazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 847/1929.
- Quando l'u.s.c. riceverà per la trascrizione il matrimonio concordatario dovrà procedere alla trascrizione, verificando prima se sussistono le condizioni previste dalla legge.
- Fra le condizioni per procedere alla trascrizione non figura la condizione di regolarità del soggiorno
- Il Concordato non è stato modificato dalla Legge n. 94/2009
- Non è necessaria la segnalazione poiché l'art. 116 si applica allo straniero che intende contrarre matrimonio nello Stato.
- In questo caso il matrimonio è già stato celebrato e, fra le cause di intrascrivibilità non figura l'irregolarità dello sposo.

Matrimonio concordatario

L'art. 8 della legge 25/3/1985 n. 121, al secondo comma prevede che la trascrizione non potrà avvenire:

- a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
- b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

ed il protocollo addizionale specifica ulteriormente che :

Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

Tutte le ipotesi indicate sono **tassative** e non possono essere previsti ulteriori motivi di rifiuto della trascrizione

Matrimonio religioso senza pubblicazioni

La trascrizione può essere effettuata, ex art. 13 L. 847/1929, solo dopo l'accertamento della insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 12 (mancanza della libertà di stato degli sposi, interdizione per infermità di mente ...). L'u.s.c. deve:

- ✓ Richiedere i documenti occorrenti e fare le indagini ritenute opportune
- ✓ Richiedere agli sposi il nulla osta ex art. 116 cod. civ., se uno o entrambi sono cittadini stranieri
- ✓ Affiggere alla porta della casa comunale (compresa eventualmente quella del luogo di residenza degli sposi) un **avviso dell'avvenuta celebrazione del matrimonio da trascrivere**, ai fini di eventuali opposizioni
- ✓ In mancanza di opposizioni si procede alla trascrizione entro 3 gg.

E' necessaria la verifica della regolarità del soggiorno ?

Matrimonio religioso senza pubblicazioni

In applicazione dell' art. 13 legge n. 847/1929, le ipotesi di rifiuto della trascrizione sono le stesse previste per il matrimonio concordatario

Si tratta di un Accordo Internazionale tra l'Italia e la Santa Sede che non può essere modificato unilateralmente

Né (almeno si spera!) può essere interpretato diversamente da una Circolare ministeriale!



Celebrazione con altri riti

La regolarità del soggiorno deve sussistere al momento delle pubblicazioni e al momento del rilascio dell'autorizzazione alla celebrazione al ministro di culto e, per i culti con cui sono state stipulate intese, al momento del rilascio del nulla osta.

Quando l'u.s.c. riceverà per la trascrizione il matrimonio celebrato secondo i culti ammessi o quelli con cui sono state stipulate intese, dovrà procedere alla trascrizione, Le leggi con cui sono state stipulate intese non sono state modificate dalla Legge n. 94/2009



Celebrazione con altri riti

Dopo la celebrazione, dovrà essere richiesta la trascrizione del matrimonio, che non potrà essere rifiutata neanche se, nel frattempo, fosse venuto meno il requisito della regolarità del soggiorno.

L'ufficiale dello stato civile "... constatata la regolarità dell'atto ..." procede alla trascrizione

Non sono previste ipotesi di mancata trascrizione e la decorrenza è dalla data di celebrazione, anche se vi fosse stato ritardo nella trascrizione.

Non cambia la procedura per le pubblicazioni: anche in questi casi si dovrà verificare la regolarità del soggiorno.

Tale verifica dovrà essere ripetuta anche prima del rilascio dell'autorizzazione o nulla osta, a seconda del rito di celebrazione

Matrimonio del rifugiato politico o apolide

Rifugiati politici e apolidi non sono in grado di produrre il nulla osta !

Si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o residenza (Italia);

Devono però esibire una certificazione attestante la **condizione di apolidia** o di **rifugiati politici**.

La condizione di rifugiato politico dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dall'Alto Commissariato per i Rifugiati.

La verifica della mancanza di impedimenti va fatta sulla base della documentazione prodotta o che si riesce ad acquisire, con una attenta valutazione da parte dell'ufficiale di stato civile.

Deve essere verificata anche la condizione di regolarità del soggiorno

Matrimonio di stranieri non domiciliati né residenti - art. 116 u.c.. cod. civ.


- ❖ Non occorrono le pubblicazioni
- ❖ L'u.s.c. deve comunque accertare l'inesistenza di impedimenti al matrimonio, mediante il nulla osta e gli altri documenti ritenuti necessari.
- ❖ Si redige un verbale, utilizzando il modulo n. 5 all. "B" del nuovo formulario

Il matrimonio può essere celebrato subito dopo l'accertamento

Nell'atto l'u.s.c. menzionerà i documenti acquisiti per procedere alla celebrazione e specificherà che la pubblicazione non ha avuto luogo.

Deve essere verificata anche la condizione di regolarità del soggiorno (visto di ingresso – timbro Schengen / dich. di presenza)

Celebrazione fuori della casa comunale art. 110 cod. civ.



Il matrimonio può essere celebrato fuori della casa comunale quando uno o entrambi gli sposi per **infermità** o per **altro impedimento giustificato** all'ufficio dello stato civile è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale. L'u.s.c. si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e, alla presenza di 4 testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107 cod. civ.

Si utilizza la form. **118** e l'atto viene formato in parte II serie C.

Lo sposo impedito deve comprovare con apposito certificato la causa dell'impedimento. (es. infermità, reclusione ecc.).

Se uno dei nubendi è straniero dovrà essere verificata anche la regolarità del soggiorno

Matrimonio in imminente pericolo di vita art. 101 cod. civ.

Prevale l'esigenza di **salvaguardare la formazione del vincolo**

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'u.s.c. del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio **senza pubblicazione**, purché gli sposi prima **GIURINO** che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'u.s.c. dichiara nell'atto di matrimonio il modo in cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (certificazione medica). L'u.s.c. **DEVE** accertarsi che lo sposo sia capace di intendere e di volere, indicando nell'atto il modo in cui ha effettuato l'accertamento (es. interrogando lo sposo).

Si procede alla celebrazione in base alle dichiarazioni degli sposi, anche senza nulla osta e senza verifica della regolarità del soggiorno.

Matrimonio per delegazione

art. 109 cod. civ.

Il matrimonio può essere celebrato anche in un comune diverso da quello in cui sono state richieste le pubblicazioni, quando vi è **necessità** o **convenienza**. In tal caso l'u.s.c. richiede per iscritto l'u.s.c. del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

Nel caso di matrimonio per delegazione la regolarità del soggiorno deve essere verificata

- 1) Al momento delle pubblicazioni
- 2) Al momento del rilascio del certificato di eseguita pubblicazione e della delegazione alla celebrazione all'u.s.c. che provvederà alla celebrazione.

L'ufficiale di stato civile delegato al momento della celebrazione del matrimonio dovrà comunque procedere alla verifica della regolarità del soggiorno del nubendo straniero.

Publicazioni di matrimonio chieste da un procuratore del nubendo straniero

Se il matrimonio verrà celebrato in Italia la verifica della regolarità del soggiorno del nubendo straniero deve essere fatta anche nel caso in cui la pubblicazione venga chiesta da un rappresentante munito di procura speciale ex art. 12 comma 7 d.P.R. n. 396/2000.

Se tale verifica non fosse possibile al momento della pubblicazione perché il nubendo straniero è ancora all'estero, si dovrà comunque procedere alla verifica al momento della celebrazione.



Matrimonio di cittadino italiano all'estero con cittadino straniero


- In questo caso non si applica l'art. 116 cod. civ.
- Se l'autorità locale straniera richiede le pubblicazioni per il nubendo italiano, per il nubendo straniero non dovrà essere chiesto né il nulla osta né documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia
- Se il matrimonio viene celebrato davanti all'Autorità consolare italiana all'estero, il Console non dovrà verificare la regolarità del soggiorno in Italia



L'ambito di applicazione dell'art. 116 cod. civ.

- ❑ Il Ministero dell'interno nella circolare n. 19 del 7.8.2009 in relazione alla nuova formulazione dell'art. 116 cod. civ. ha precisato che, dall'entrata in vigore della legge n. 94/2009, “il matrimonio dello straniero (**extracomunitario**) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”.
- ❑ Quindi, secondo il Ministero, l'art. 116 cod. civ., nella parte in cui si fa riferimento alla regolarità del soggiorno, **NON** è applicabile ai comunitari.

VEDIAMO PERCHE'



Nubendo comunitario: verifica della regolarità del soggiorno ?

- In realtà, la formulazione dell'art. 116 cod. civ. è talmente ampia e generica da includere nel concetto di straniero **chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana** e perciò il cittadino extracomunitario, l'apolide e il cittadino dell'Unione
- Nel 1942, anno di emanazione del codice civile, il concetto di straniero includeva indistintamente tutti i non italiani; oggi numerose disposizioni normative (fra cui il T.U. n. 286/1998) definiscono come straniero il cittadino extracomunitario e l'apolide.
- Tuttavia questa argomentazione non è sufficiente ad escludere a priori l'applicabilità dell'art. 116 cod. civ. ai comunitari.
- Occorre invece analizzare il concetto di regolarità del soggiorno con riferimento ai cittadini dell'Unione

Cittadini dell'unione irregolari ?

- ✚ La gestione dei cittadini comunitari ha interessato, fino all'entrata in vigore della legge n. 94/2009, esclusivamente gli ufficiali d'anagrafe.
- ✚ Gli ufficiali di stato civile hanno sempre trattato in maniera indifferenziata cittadini comunitari ed extracomunitari.
- ✚ Ad entrambi si applicava indistintamente l'art. 116 cod. civ.
- ✚ Per entrambi valeva la “clausola di salvaguardia” contenuta nell'art. 6 comma 2 T.U. n. 286/1998
- ✚ Gli ufficiali d'anagrafe sono chiamati a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione anagrafica del comunitario, senza doversi porre il problema se tali requisiti coincidono con il concetto di regolarità del soggiorno.

Cittadini dell'unione irregolari ?

Nella normativa relativa ai comunitari non esiste una norma analoga all'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/98 e all'art. 15 comma 1 del d.P.R. n. 394/99 che dispongono:

“Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero **regolarmente soggiornante** sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico”

Non esiste più nemmeno la disposizione che rendeva applicabili anche ai cittadini comunitari le norme contenute nel D.lgs. n. 286/98, “se più favorevoli”

L'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari sono disciplinati da norme totalmente distinte

Cittadini dell'unione irregolari ?

Il cittadino extracomunitario per poter essere iscritto in anagrafe deve essere “regolarmente soggiornante”.

Il cittadino comunitario, per poter essere iscritto in anagrafe deve avere uno fra i requisiti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 30/2007.

Per i **cittadini comunitari**, la normativa vigente non fa mai riferimento al concetto di “**regolarità del soggiorno**”, ad eccezione del diritto di soggiorno fino a tre mesi subordinato al possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, (art. 6 comma 1 d.lgs. n. 30/2007). Infatti, il d.lgs. n. 30/2007 disciplina dettagliatamente, a seconda della condizione di ciascun cittadino comunitario, i requisiti e la documentazione necessaria per poter essere iscritti in anagrafe.

Per i **cittadini extracomunitari** invece vale l'equazione:

Cittadino straniero regolarmente soggiornante = diritto all'iscrizione anagrafica

Cittadini dell'unione irregolari ?

✚ Il problema della regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari si è posto in relazione alla gestione dello stato civile (matrimonio)

Per un qualche sconosciuto motivo, è stata fatta un'equazione non suffragata da alcuna norma giuridica:

➡ Cittadino comunitario in possesso dei requisiti per l'iscrizione anagrafica = cittadino regolare

➡ Cittadino comunitario privo dei requisiti per l'iscrizione anagrafica = cittadino irregolare

Si tratta di una equazione errata



Cittadini dell'unione irregolari ?

✚ Il concetto di regolarità del soggiorno, come disciplinato dal T.U. n. 286/1998, non può essere applicato al cittadino comunitario. Per il comunitario si deve far riferimento al concetto di “**possesso o perdita del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Unione**”. Si tratta di due concetti distinti e non sovrapponibili.

✚ Il fondamento normativo del principio di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari nell'ambito dell'Unione e le relative limitazioni va ricercato esclusivamente nelle **norme comunitarie e nelle norme nazionali di recepimento delle stesse**.

Esaminiamo alcuni principi fondamentali



Cittadini dell'unione irregolari ?

In particolare, la Direttiva 2004/38/CE, ai punti 1 e 2 e 5 dei “considerando”, dispone:

- (1) *La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il **DIRITTO PRIMARIO E INDIVIDUALE DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE** nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.*
- (2) *La libera circolazione delle persone costituisce una delle **LIBERTÀ FONDAMENTALI** nel mercato interno*
- (5) *Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la **CONCESSIONE DI UN ANALOGO DIRITTO AI FAMILIARI**, qualunque sia la loro cittadinanza.*

Cittadini dell'unione irregolari ?

Il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione, che è conferito direttamente dal Trattato e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative (punto 11 dei “considerando”) può essere **LIMITATO ESCLUSIVAMENTE** per:

- 1) motivi legati alla possibilità che tale soggiorno possa costituire un “onere eccessivo” (di natura sociale o sanitaria) a carico dello Stato ospitante,
- 2) motivi di pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Qualsiasi altra limitazione, come ad esempio verrebbe a configurarsi la preclusione al matrimonio, che non avesse quale presupposto tali principi, **finirebbe per essere sproporzionata** e rischierebbe di ostacolare il diritto alla libera circolazione dei cittadini, diritto che discende direttamente dal Trattato .

Cittadini dell'unione irregolari ?

ATTENZIONE !

✚ l'accertamento della condizione di “irregolarità” del cittadino comunitario non è caratterizzata da NESSUN TIPO DI AUTOMATISMO !

✚ L'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 dispone: “Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, **può** essere limitato **con apposito provvedimento** solo per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

➡ Quindi **solo un apposito provvedimento**, di competenza del Prefetto o del Ministero dell'interno, può limitare tale diritto

Cittadini dell'unione irregolari ?

Inoltre, “Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12” (art. 21 d.lgs. n. 30/2007). Cioè



- ❖ Soggiorno nei primi tre mesi senza un documento di identità valido per l'espatrio
- ❖ Soggiorno dopo i primi tre mesi, senza il possesso delle condizioni per non essere un peso eccessivo per lo Stato ospitante

Cittadini dell'unione irregolari ?

L'irregolarità dei cittadini comunitari e dei loro familiari NON può derivare da un AUTOMATISMO DI LEGGE a seguito della sola mancanza di determinati requisiti (lavoro o risorse economiche sufficienti o tutela sanitaria).

INFATTI

Il provvedimento di allontanamento “è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o la dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato TENENDO CONTO della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine” (Art. 21 comma 2 d.lgs. n. 30/2007)

Cittadini dell'unione irregolari ?

ATTENZIONE !

Né l'ufficiale d'anagrafe, né l'ufficiale dello stato civile sono competenti a valutare la "regolarità" o meno dei cittadini comunitari e dei loro familiari;

La loro competenza si limita al potere di "segnalazione" al Prefetto,

Solo al Prefetto spetta la valutazione in merito alla regolarità o meno del cittadino comunitario

Il potere-dovere di segnalazione al Prefetto sussiste sia per l'ufficiale d'anagrafe sia per l'ufficiale dello stato civile che, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano riscontrato la mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 (art. 20, comma 17)

Cittadini dell'unione irregolari ?

C'è però una differenza sostanziale fra il ruolo dell'ufficiale d'anagrafe e quello dell'uff. di stato civile.

Il d.lgs. n. 30/2007 attribuisce espressamente all'ufficiale d'anagrafe il potere di decidere circa la sussistenza del diritto dei cittadini comunitari e dei loro familiari all'iscrizione anagrafica; a tal fine, l'art. 9 del d.lgs. n. 30 prevede dettagliatamente quali documenti siano necessari per ottenere l'ISCRIZIONE anagrafica.

Tali documenti sono necessari per l'iscrizione anagrafica, ma la loro mancanza, per fini diversi dall'iscrizione anagrafica, **NON È INDICE AUTOMATICO DI IRREGOLARITÀ**. Infatti, la perdita dei requisiti non è causa di cancellazione anagrafica, ma solo motivo di segnalazione al Prefetto.

Solo il Prefetto è competente a valutare la “regolarità” del cittadino comunitario

Cittadini dell'unione irregolari ?

L'ufficiale dello stato civile, invece, per procedere alla celebrazione del matrimonio, non può far riferimento ad una elencazione di documenti idonei ad attestare che il cittadino dell'Unione abbia il diritto di soggiornare in Italia, poiché l'art. 116 cod. civ., come modificato dalla legge n. 94/2009 si limita a prevedere, oltre al tradizionale “nulla osta”, un generico “documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.


ATTENZIONE !

Se l'irregolarità può essere accertata solo dal Prefetto, la regolarità del soggiorno per il cittadino comunitario **DEVE RITENERSI PRESUNTA FINO A PROVA CONTRARIA** e cioè fino a che il Prefetto o il Ministero dell'interno non adottino un provvedimento di allontanamento

Cittadini dell'unione irregolari ?

Nemmeno la mancata effettuata della dichiarazione di presenza (prevista dall'art. 5 comma 5-bis del d.lgs. n. 30/2007, aggiunto dal d.lgs. n. 32/2008), può essere considerata indice di irregolarità, ma costituisce solo una presunzione, salvo prova contraria, che il soggiorno del cittadino dell'Unione si sia protratto da oltre tre mesi.

L'irregolarità di un cittadino comunitario, a fini diversi dall'iscrizione anagrafica, non è mai frutto di una valutazione automatica del possesso o meno di determinati requisiti di legge, bensì di una mancanza dei documenti di identificazione oppure del riconoscimento di tale condizione tramite apposito provvedimento del Prefetto.



Il matrimonio del cittadino comunitario

Alla luce di tali motivazioni

Sarà irregolare, anche ai fini del diritto al matrimonio, il cittadino comunitario che:

- sia privo di un documento di identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza
- sia stato oggetto di un provvedimento di allontanamento emanato dal Prefetto o dal Ministro dell'interno per una delle motivazioni previste dagli art. 20 e 21 del d.lgs. n. 30/2007

Restando ferme le specifiche disposizioni previste dal d.lgs. n. 30/2007 in merito ai requisiti necessari al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica; la mancanza di tali requisiti non è indice automatico di "irregolarità", bensì, molto più semplicemente, di preclusione del diritto all'iscrizione anagrafica.

La legge n. 94/2009 e gli effetti sull'anagrafe

- Il reato di immigrazione clandestina e i possibili effetti sulla gestione anagrafica
- L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dell'immobile di abitazione: possibili conseguenze nella registrazione anagrafica
- La gestione delle persone senza fissa dimora
- Le novità in materia di cancellazione dei cittadini stranieri



Il reato di immigrazione clandestina effetti sulla gestione anagrafica

L'immigrazione clandestina, fattispecie introdotta sia come reato specifico, sia come aggravante nella commissione di altri reati, non produce particolari effetti nella gestione anagrafica.

Infatti, in applicazione dell'art. 6, comma 7, d. lgs. 25.7.1998, n. 286 e dall'art. 15 comma 1 d.P.R. 31.8.1999, n. 394, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero **regolarmente soggiornante** sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.



Il reato di immigrazione clandestina effetti sulla gestione anagrafica

Per effetto di tale principio, l'anagrafe gestisce unicamente cittadini extracomunitari "regolari".

Quando lo straniero perde la regolarità del soggiorno deve essere cancellato dall'anagrafe (la segnalazione non dovrebbe servire perché assorbita dalla comunicazione alla Questura ex D.M. 18.12.2000; in tale segnalazione è bene precisare che questa assolve anche all'obbligo della segnalazione)



Il ruolo dell'anagrafe prima e dopo la riforma


Prima di esaminare gli effetti che le disposizioni del c.d. pacchetto sicurezza determineranno nella gestione della funzione anagrafica è utile richiamare alcuni principi.

ANAGRAFE

Competenza dello Stato



Gestione del Comune




Art. 117 Costituzione

Assegna allo Stato la **potestà legislativa esclusiva** in materia di cittadinanza, stato civile, **anagrafi** e legislazione elettorale

Art. 14 T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Affida al comune la **gestione** dei servizi elettorali, di stato civile, di **anagrafe**, di leva militare e di statistica



Le anagrafi comunali

Svolgono una funzione fondamentale

- ➔ Conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione nel territorio nazionale mediante la registrazione nominativa, effettuata su base territoriale comunale, degli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli, sia come aggregazioni (famiglie o convivenze anagrafiche), nonché le
- ➔ successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Questa funzione assolve ad un **RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO**

Che cosa registra l'anagrafe ?

Nell' A.P.R. sono registrate le posizioni relative a:

- singole persone
- famiglie
- convivenze




che hanno fissato nel comune la **RESIDENZA**

e

- **persone senza fissa dimora** che hanno stabilito nel Comune il proprio **DOMICILIO**



Che cosa è cambiato con la riforma ?



Il “nuovo” articolo 1 della legge anagrafica:
Nella versione originaria


D.d.l. n. 733 “Decreto sicurezza” approvato dal Senato il 5.2.2009

Art. 42 (Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest’ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

Che cosa è cambiato con la riforma ?




Il “nuovo” articolo 1 della legge anagrafica:
Nella stesura definitiva

Art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato con la legge n. 94/2009:

«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”



Che cosa è cambiato con la riforma ?




Le istruzioni del Ministero

La circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 7.8.2009, si limita a confermare ciò che appare già chiarissimo nel testo riformato dell'art. 1 della legge anagrafica:

“Secondo tale disposizione, è data **FACOLTÀ** al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico sanitarie degli immobili in occasione delle richieste di iscrizione e di variazione anagrafica”



Che cosa è cambiato con la riforma ?



In pratica:

“NON E’ CAMBIATO NULLA!!!”

Fortunatamente il legislatore ha ripensato la formulazione della norma.

In realtà, il potere del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, di disporre accertamenti e di adottare provvedimenti in materia sanitaria, era già previsto dalla vigente legislazione ordinaria, per cui la nuova disposizione introdotta nella legge anagrafica non modifica minimamente il previgente quadro normativo



Accertamenti igienico sanitari e iscrizione anagrafica

Resta immutato il comma 3 dello stesso articolo 1 della legge anagrafica, che stabilisce il diritto-dovere all'iscrizione anagrafica di tutte le persone, le famiglie e le convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge (d.P.R. n. 223/1989) che, in proposito, non ha subito alcuna modifica.

Accertamenti igienico sanitari e iscrizione anagrafica

Se questo è il principio fondamentale sul quale continua a fondarsi il diritto all'iscrizione anagrafica e se tale diritto non è condizionato e, soprattutto, non è subordinato per espressa disposizione normativa al requisito dell'idoneità delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, allora è evidente che nulla è cambiato in merito all'accertamento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica



Requisiti igienico sanitari per chi richiede il P.d.S. per ricongiungimento familiare

L'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in materia di ricongiungimento familiare, nel nuovo testo modificato con la legge n. 94/09, dispone:

“Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”.

Requisiti igienico sanitari per chi richiede il P.d.S. per ricongiungimento familiare

La norma riguarda solo i cittadini extracomunitari e non tocca l'iscrizione anagrafica ma la domanda di ricongiungimento familiare, quindi è di competenza delle Questure.

Resta il fatto che gli accertamenti sono demandati ai “competenti uffici comunali”

In merito a tale disposizione si può affermare che competenti per l'idoneità abitativa saranno gli uffici tecnici, mentre per quanto riguarda le condizioni igienico sanitarie, la competenza non può che essere del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale; il sindaco potrà avvalersi del personale appartenente a strutture sanitarie (in particolare le ASL)

Gli uffici anagrafe e di stato civile non possono avere alcuna competenza né in materia di accertamenti igienico sanitari, né in materia di accertamenti sull'idoneità abitativa

Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

- ➡ Sono **FACOLTATIVI** e **NON OBBLIGATORI**
- ➡ Riguardano tutti: italiani, comunitari e stranieri
- ➡ Non possono avere effetti diretti sul diritto all'iscrizione anagrafica

Il diritto all'iscrizione anagrafica resta subordinato esclusivamente ai “classici” requisiti **soggettivo** e **oggettivo** della dimora abituale




Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

- Nel caso in cui il Sindaco decida di effettuare accertamenti igienico sanitari in occasione degli accertamenti anagrafici, è ipotizzabile che vi siano conseguenze anche sulla gestione anagrafica
- Oggi, come ieri (prima della riforma) le conseguenze sulla gestione anagrafica dipendono esclusivamente dagli effetti concreti derivanti dall'esito dell'accertamento di condizioni igienico-sanitarie insufficienti
- In pratica, qualora il Sindaco, a seguito di tali accertamenti adotti un'ordinanza di sgombero dell'abitazione e faccia eseguire tale ordinanza, anche coattivamente, inevitabilmente tale evento inciderà sul requisito oggettivo della dimora abituale per cui l'ufficiale d'anagrafe dovrà prendere atto della nuova situazione abitativa

Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

Al contrario, qualora a seguito degli accertamenti igienico-sanitari, qualunque sia l'esito, la situazione abitativa dell'immobile non cambi, anche dal punto anagrafico NON potranno esservi conseguenze

Restano perciò fermi i principi enunciati dalla circolare del Ministero dell'interno 29 maggio 1995, n. 8 che richiama i sindaci al rispetto dei principi e delle norme anagrafiche, le uniche che disciplinano la gestione dell'anagrafe della popolazione residente



Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

La circolare n. 8/1995 chiarisce: “Occorre sottolineare che **non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio**, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità (oggi: agibilità) ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte.

Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istat, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto”.



Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

La stessa circolare n. 8/95 afferma:



“In pratica la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare interessi anch’essi degni di considerazione, quali ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”

Accertamenti igienico sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica

- **Accertamenti igienico sanitari: FACOLTATIVI**
- **Accertamenti anagrafici: OBBLIGATORI**

Gli accertamenti sono obbligatori nei seguenti procedimenti

- Iscrizione d'ufficio
- Iscrizione per provenienza da altro comune
- Iscrizione per provenienza dall'estero
- Iscrizione per ricomparsa a seguito della cancellaz. per irreperibilità
- Cancellazione per irreperibilità
- Cancellazione per l'estero

Gli accertamenti sono facoltativi nei seguenti procedimenti

- Cambio di abitazione all'interno del territorio comunale
- Cancellazione per altro comune
- Variazioni anagrafiche (costituzione di nuova famiglia)



Il valore degli accertamenti anagrafici

Gli accertamenti hanno grande importanza, ma non sempre possono essere determinanti ai fini della decisione finale dell'ufficiale d'anagrafe.

Il vigile accertatore deve compilare il modello predisposto dall'ISTAT in ogni sua parte; tuttavia, considerati i profondi mutamenti intervenuti nella realtà abitativa e nelle abitudini di vita delle persone, nulla esclude che l'ufficiale d'anagrafe predisponga, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri adottati dall'ISTAT nel modello ufficiale, un apposito modello aggiornato con le nuove esigenze istruttorie

Il vigile accertatore deve limitarsi, salvo diversa disposizione dell'ufficiale d'anagrafe, a verbalizzare lo stato di fatto accertato in occasione delle verifiche effettuate

“L'ufficiale d'anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale in merito”

Avvertenze e note illustrative ISTAT – ed. 1992

Requisiti delle abitazioni - accertamenti

- ➡ Agibilità dell'alloggio
- ➡ Requisiti igienico sanitari
- ➡ Effettiva dimora

Si tratta di **CONCETTI DIVERSI** e non dipendenti l'uno dall'altro

La mancanza o l'inadeguatezza dei primi due **NON** può essere motivo di preclusione del diritto all'iscrizione anagrafica

Solo la mancanza della dimora abituale preclude il diritto all'iscrizione anagrafica e, a determinate condizioni, sarà motivo di cancellazione

Requisiti delle abitazioni - accertamenti

Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 223/89:

“A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso”

(Oggi, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 il certificato è stato unificato per tutti gli immobili nel **certificato di agibilità**)

Si tratta di un obbligo di legge che il regolamento anagrafico ribadisce, e la cui mancanza ha conseguenze di varia natura per l’interessato (fra cui una sanzione pecuniaria), ma che **non incide sul diritto all’iscrizione anagrafica**

Requisiti delle abitazioni - accertamenti


Il certificato di agibilità è rilasciato dal comune previa presentazione della documentazione necessaria da parte del tecnico abilitato.

E' una dichiarazione di conformità dell'immobile sia di natura urbanistica, che di natura igienico sanitaria

L'idoneità dell'alloggio dal punto di vista dei requisiti igienico sanitari non coincide con il possesso del certificato di agibilità che per le vecchie costruzioni potrebbe anche mancare, mentre per le nuove, che pure ne fossero in possesso, potrebbero essere venuti meno i requisiti igienico sanitari

Tuttavia, si ribadisce che:

la mancanza sia del certificato di agibilità, sia dei requisiti igienico sanitari **NON** può essere motivo di preclusione del diritto all'iscrizione anagrafica



ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

- Le novità introdotte dalla legge n. 94/2009
- I nuovi criteri di iscrizione
- L'accertamento del domicilio

Residenza Domicilio Dimora

art. 43 cod. civ.

Domicilio

Sede principale dei propri affari ed interessi

Residenza

Luogo in cui la persona ha la dimora abituale

Dimora

Luogo in cui ci si trova attualmente, anche per breve tempo

Tranne alcune eccezioni il domicilio si sceglie; possono eleggersi domicili speciali per determinati affari (art. 47 cod. civ.). Il domicilio è rilevante per l'anagrafe solo per i **SENZA FISSA DIMORA**

Compito dell'ufficiale d'anagrafe

Provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente (art. 4 L. 1228/1954) mediante:

- a) ISCRIZIONI
- b) CANCELLAZIONI
- c) MUTAZIONI ANAGRAFICHE

nei casi e secondo le modalità previste dall'ordinamento anagrafico affinché **TUTTE** le persone (italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti) se dimorano in maniera stabile (abituamente) nel territorio nazionale, siano iscritti all'anagrafe.

Per le persone che non hanno una dimora abituale in una situazione abitativa "normale" occorrerà individuare i criteri per procedere alla loro iscrizione anagrafica, tenendo conto delle nuove disposizioni.


I provvedimenti anagrafici

- ❖ I provvedimenti anagrafici di solito vengono adottati **ad INIZIATIVA DI PARTE**
- ❖ In mancanza della dichiarazione di parte l'ufficiale d'anagrafe agisce **d'UFFICIO**

Art. 5 L. 1228/1954 - Art. 15 d.P.R. n. 223/1989

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, **DEVE INVITARE** gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe **provvede d'ufficio, notificando** il provvedimento all'interessato



Al fine di garantire la **REGOLARE TENUTA** dell'**ANAGRAFE**

Obblighi e poteri dell'ufficiale d'anagrafe

Art. 4 L. 1228/1954



“Egli **ORDINA** gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione”

“Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie e i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe”

“Può interpellare allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati”



Obblighi dell'ufficiale d'anagrafe

Poteri d'ufficio

Art. 5 L. 1228/1954

Art. 15 d.P.R. n. 223/1989

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, **DEVE INVITARE** gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe **provvede d'ufficio,** notificando all'interessato il provvedimento stesso.



La funzione dell'anagrafe

In sostanza

L'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di agire con ogni mezzo a sua disposizione per ottenere il risultato per il quale è stata creata la sua stessa funzione



La regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente

Quando, per qualsiasi motivo, non si ottiene o non si possa ottenere la dichiarazione degli interessati, l'ufficiale d'anagrafe **ha l'obbligo di agire d'ufficio** e cioè d'autorità

L'iscrizione delle persone senza fissa dimora

Chi è la persona senza fissa dimora ?

E' colui che non ha una dimora stabile ed effettiva per cause particolari:

- ✚ il ceto sociale di appartenenza (ad es. barboni, clochards ecc.)
- ✚ lo svolgimento di una particolare attività lavorativa (giostrai, ambulanti ecc.)



Perché registrare i senza fissa dimora ?



Se la registrazione anagrafica è fondata sul legame fra cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ?

La risposta si trova nei principi generali dell'ordinamento anagrafico: tutte le persone che si trovano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere registrate in anagrafe.

Questo principio risponde ad una duplice finalità:


- a) Garantire il diritto all'iscrizione anagrafica di tutti i cittadini
- b) Assolvere all'interesse pubblico di registrare tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

Le norme di riferimento


Art. 1 L. 1228/1954

Art. 1 d.P.R. n. 223/1989

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate:



le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché ...



le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio



Come registrare i senza fissa dimora ?

Le novità della Legge n. 94/2009

Art. 2 terzo comma L. n. 1228/1954 come modificato dall'art. 3 comma 38 L. n. 94/2009

“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. **La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli ELEMENTI NECESSARI allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.** In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.

L'iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora

Mancando l'elemento oggettivo del LEGAME CON IL TERRITORIO, ai fini dell'iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al LUOGO DOVE L'INTERESSATO HA STABILITO IL PROPRIO DOMICILIO.

Perciò, anche dopo la riforma, il principio cardine dell'iscrizione delle persone senza fissa dimora, e cioè l'iscrizione nel comune di domicilio, resta immutato.

Resta immutato anche il diritto soggettivo delle persone che si trovano in tale particolare condizione ad essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora è un DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO !

Le modalità di iscrizione l'accertamento del domicilio

Con la riforma cambiano le modalità di iscrizione delle persone senza fissa dimora.

Si poteva e doveva cogliere l'occasione per colmare una lacuna normativa abbastanza grave e cioè la **definizione delle modalità operative da seguire per iscrivere in anagrafe i senza fissa dimora.**

In parte tale lacuna era stata colmata dall'Istat con le “Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE”, in *Metodi e Norme – serie B, n. 29 – ed. 1992.*



“Avvertenze e note illustrative” Istat

Alcuni principi sono ancora validi !

“Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che **IN PRECEDENZA ERANO SEMPRE SFUGGITE AD OGNI REGISTRAZIONE.**

“... è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell’ambito dello stesso Comune; è evidente, infatti, che in una simile circostanza l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando lo stesso interessato”.

“Avvertenze e note illustrative” Istat

“Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.


Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune”





“Avvertenze e note illustrative” Istat

“L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai **legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora**, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”.



L'iscrizione delle persone senza fissa dimora

ATTENZIONE !

L'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio risponde anche all'interesse pubblico di registrare la persona **SENZA FISSA DIMORA !**



La scelta del domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica è lasciata all'interessato, che può indicare il luogo che coincide con la sede dei propri affari e interessi, ovvero un altro luogo a sua scelta, diverso da quello che è la eventuale sede dei propri affari ed interessi. Il luogo scelto come domicilio non può essere oggetto di accertamento, proprio perché manca la dimora abituale !!!!!

E' ANCORA COSI' DOPO LA RIFORMA ?



L'accertamento del domicilio

La scelta continua ad essere lasciata all'interessato ...

MA

La modifica dell'art. 2, terzo comma, legge n. 1228/1954 comporta per l'interessato l'obbligo di fornire all'ufficio anagrafe gli “**elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio**”.

Ciò significa che l'interessato non potrà più eleggere domicilio in un comune a sua scelta, **senza indicare gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del domicilio!**

Perciò, se prima l'ufficiale d'anagrafe non poteva in alcun modo sindacare la scelta operata dall'interessato, oggi non è più così. Non si potrà procedere all'iscrizione per elezione di domicilio se non vengono indicati gli elementi necessari ad accertarlo !

L'accertamento del domicilio

Accertare il domicilio non significa accertare la residenza (dimora abituale).

L'ufficiale d'anagrafe NON potrà rigettare la richiesta di iscrizione per elezione di domicilio motivandola con la mancanza della presenza fisica della persona al momento degli accertamenti !

Potrà invece rigettarla se l'interessato non è in grado di fornire le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza del domicilio.

Quindi l'interessato non potrà più eleggere un domicilio speciale "al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica" ma dovrà circostanziare la sua elezione di domicilio, cioè fornire tutte quelle indicazioni necessarie a verificare che non si tratti di una scelta che non trovi altro riscontro se non nella mera volontà dell'interessato.

L'accertamento del domicilio

Fermo restando che l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto, ciò che resterà più difficile stabilire sarà l'individuazione del comune competente a procedere all'iscrizione della persona senza fissa dimora.

A tal fine l'interessato dovrà indicare, se esiste, un proprio domicilio, già individuabile quale "sede principale dei suoi affari e interessi", esibendo eventuale documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza di tale domicilio

Se esiste un immobile presso il quale è ubicata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora, si possono effettuare sopralluoghi, Ma l'accertamento del vigile dovrà riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che è e resta, in questi casi, un elemento accidentale.


In mancanza, sarà del tutto inutile qualsiasi sopralluogo da parte del vigile accertatore, mentre l'ufficiale d'anagrafe potrà acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio

L'accertamento del domicilio

Il domicilio è la sede principale dei propri affari ed interessi: tale concetto è talmente generico da ricomprendere non solo interessi di natura economica, ma anche personale, sociale, culturale.

La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta fra i vari domicili non può che spettare all'interessato (salvo il fatto che ve ne sia uno chiaramente individuabile come quello "principale").

Analizziamo alcune casistiche



L'accertamento del domicilio Persone appartenenti ad etnie nomadi

- ✚ Coloro che hanno una situazione abitativa “normale” verranno iscritti sulla base della loro dimora abituale
- ✚ Coloro che vivono nei “campi nomadi”, se si tratta di dimora stabile e a tempo indeterminato, verranno iscritti per “residenza”
- ✚ Coloro che si spostano più o meno frequentemente da un luogo all'altro, anche sostando per periodi prolungati, ma sempre a carattere temporaneo, nei campi nomadi rientrano nella categoria delle persone senza fissa dimora, tenute quindi a fornire le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza del domicilio (per esempio: presso un campo nomadi in cui si trovi temporaneamente e vi mantenga il suo recapito, oppure avendo qualche altro recapito o luogo sede di propri affari economici o interessi di altra natura, purché lecita). Se l'interessato non è in grado di fornire nessun elemento utile ad accertare il domicilio, il comune competente all'iscrizione anagrafica sarà quello di nascita.

L'accertamento del domicilio Senza fissa dimora per particolare attività lavorativa (giostrai, commercianti e artigiani ambulanti)

Devono essere trattati come gli zingari non stanziali; dovranno indicare un recapito che può essere la sede amministrativa dell'azienda o della società o il luogo di iscrizione alla CCIAA, di attribuzione della partita IVA, o la sede dell'istituto bancario presso il quale l'interessato abbia aperto un conto.

L'interessato potrebbe avere più di un domicilio; poiché il domicilio, di norma, è la sede principale dei propri affari e interessi, l'ufficiale d'anagrafe potrebbe essere indotto a rigettare la richiesta, qualora abbia accertato che non si tratti della sede principale.

Occorre in tali casi essere molto cauti; in questo caso comunque sussiste il diritto all'iscrizione anagrafica, anche se si tratta di individuare il comune competente in quanto sede del domicilio "principale" rispetto alle altre sedi di domicilio, "secondarie"

L'accertamento del domicilio

Iscrizione di barboni, senza tetto ecc.

- Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici (es. i servizi sociali del comune) o privati (comunità religiose ecc.) gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di queste persone coinciderà con la sede della struttura assistenziale di riferimento.
- Per le persone senza assistenza occorrerà l'individuazione almeno di un recapito, con le caratteristiche minime del "domicilio"; in mancanza, provvederà all'iscrizione il comune di nascita (se la persona è nata all'estero, quello di nascita del padre o della madre o, quale *extrema ratio*, l'iscrizione nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

Modalità operative – indirizzo anagrafico

In pratica, l'iscrizione di queste categorie di persone che hanno fornito gli elementi necessari ad accertare il loro domicilio verrà effettuata all'indirizzo in cui si trova ubicata la sede del domicilio dichiarato e accertato.

E' necessario comunicare l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, anche al responsabile della struttura e ad eventuali altri interessati o controinteressati.

L'iscrizione può essere disposta anche nella via non territoriale.



L'iscrizione nel comune di nascita

Come ipotesi residuale resta l'iscrizione nel comune di nascita

L'Istat nelle Avvertenze precisava:

“La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una **eccezione** e quindi il criterio suppletivo dell'iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una “**extrema ratio**” alla quale far ricorso in casi eccezionali”.

Questa “avvertenza” va interpretata alla luce delle nuove disposizioni e cioè: quando l'interessato non è in grado di fornire “**elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio**” si dovrà procedere all'iscrizione nel comune di nascita.

L'iscrizione nel comune di nascita

- ✚ Probabilmente il criterio di iscrizione nel comune di nascita rischia di trasformarsi da “extrema ratio” ad ipotesi sempre più frequente!
- ✚ La conseguenza più evidente è che si perderà qualunque tipo di legame con il territorio !
- ✚ Aumenterà, inoltre, il contenzioso fra Comuni !



Senza fissa dimora nati all'estero

Legge n. 1228/1954 - art. 2, quinto comma (ex quarto comma)

“Per i NATI ALL'ESTERO si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno



Casistiche


Possono presentarsi i seguenti casi ”:

- 1) l’iscrizione di un “senza fissa dimora” quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano (iscrizione senza provenienza – “altre iscrizioni”)
- 2) persona già iscritta come dimorante abitualmente, che chiede l’iscrizione quale persona senza fissa dimora,
- 3) persona, già iscritta come senza fissa dimora, che elegge domicilio in un nuovo comune.

In tutti questi casi resta fermo l’obbligo di fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari **allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio**

In mancanza procederà all’iscrizione il comune di nascita

Invio comunicazioni ai senza fissa dimora



Per coloro che hanno fornito elementi atti ad accertare il domicilio, le comunicazioni potranno essere inviate a quell'indirizzo (servizi sociali, Caritas ecc.)


Per coloro che sono iscritti nel Comune di nascita, o che comunque risultano iscritti in una via fittizia, le comunicazioni potranno anche essere inviate all'indirizzo inesistente, mentre per le notifiche si provvederà al deposito dell'atto nella casa comunale (art. 143 c.p.c.).



Cittadini stranieri senza fissa dimora

Le norme sui senza fissa dimora sono applicabili anche ai cittadini stranieri ?

La risposta non può che essere positiva, (art. 6 c. 7 del T.U. n. 286/1998 e art. 15 del d.P.R. n. 394/1999)




“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”

Perciò i principi sui senza fissa dimora si applicheranno anche agli stranieri regolarmente soggiornanti



Cancellazione per irreperibilità



Poiché la persona senza fissa dimora non ha - per definizione - una dimora stabile ed effettiva, il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, è impraticabile in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione per irreperibilità: la perdita della dimora abituale.

E' invece possibile la cancellazione in occasione delle operazioni del censimento, poiché tale rilevazione si svolge su tutto il territorio nazionale e tutte le persone presenti sul territorio nazionale hanno l'OBBLIGO di censirsi.



Il rigetto della richiesta di iscrizione come senza fissa dimora


Prima della riforma, l'unico caso in cui l'ufficiale d'anagrafe poteva legittimamente respingere la richiesta di iscrizione anagrafica di persona dichiaratasi senza fissa dimora e che ha eletto domicilio nel Comune è quello in cui venga accertato che non si tratti di persona senza fissa dimora, bensì di persona che abbia una dimora abituale (salvo il caso di presenza puramente occasionale in Italia di persona proveniente dall'estero).

Dopo la riforma le possibilità si sono ampliate, includendo anche i casi in cui l'interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio. L'iscrizione competerà allora al comune di nascita

Il registro nazionale delle persone senza fissa dimora

Art. 2 quarto comma L. n. 1228/1954 introdotto dall'art.
3 comma 39 L. n. 94/2009


“E’ comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA”.



Le novità in materia di cancellazione dei cittadini stranieri

L'art. 1 comma 28 della Legge n. 94/2009 ha modificato l'art. 11 comma 1 lett. c del d.P.R. n. 223/1989, riducendo da un anno a sei mesi il termine ivi previsto

Pertanto la cancellazione anagrafica dei cittadini stranieri (extracomunitari) dovrà essere effettuata:




- ✚ Per irreperibilità accertata

- ✚ Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni

Le novità in materia di cancellazione dei cittadini stranieri

Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all'art. 7
c. 3 del DPR 223/1989



L'ufficiale d'anagrafe, **trascorsi sei mesi** dalla scadenza del titolo di soggiorno, deve invitare il cittadino straniero, con raccomandata AR, a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato

Se lo straniero non provvede nei 30 giorni successivi all'invito l'ufficiale d'anagrafe deve cancellarlo con apposito provvedimento

ATTENZIONE !

*Se il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo **NON** si potrà procedere alla cancellazione !!!*

Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 c. 3 del d.P.R. 223/1989



“Dalla lettura coordinata dell' art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell' art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che **il termine di un anno (ORA SEI MESI) vada riferito all' ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno**, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda” (circ. DCSD n. 12/2005).